



COMUNE DI ROVIGO

**SETTORE EUROPROGETTAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI,
PRIVACY E PROTOCOLLO INFORMATICO, RISORSE UMANE,
GARE APPALTI E CONTRATTI, COMMERCIO SUAP E AA.PP.,
AUTORITA' URBANA DI ROVIGO**

SEZIONE COMMERCIO

ORDINANZA SINDACALE N. 59 DEL 29/12/2025

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E IN LATTINE E DIVIETO DI VENDITA DI DISPOSITIVI DI AUTODIFESA PERSONALE COSTITUITI DA SPRAY URTICANTE IN P.ZZA VITTORIO EMANUELE II E NEL RAGGIO DI 100 METRI DALLA STESSA PIAZZA, IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI PREVISTI PER IL CAPODANNO 2026 NELLA NOTTE TRA IL 31/12/2025 E L'1/01/2026

IL SINDACO

PRESO ATTO che:

- nella notte tra il 31/12/2025 e l'1/01/2026, indicativamente dalle ore 22:00 del 31/12/2025 alle ore 02:00 dell'1/01/2026, si terranno in P.zza Vittorio Emanuele II i festeggiamenti per il Capodanno 2026;
- per l'occasione si prevede un considerevole afflusso di persone, proveniente anche da altre città;

CONSIDERATO che:

- occorre assicurare il corretto svolgimento della manifestazione e degli eventi connessi ai festeggiamenti sopra detti, al fine di prevenire situazioni di criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica che possono derivare anche dal consumo di bevande in bottiglie, contenitori o bicchieri di vetro, e in lattine;
- al fine di evitare comportamenti pericolosi per l'incolumità pubblica, si rende quindi necessario vietare, nelle zone interessate dalla manifestazione, la vendita e la somministrazione di bevande in bottiglie, contenitori o bicchieri di vetro, oltreché in lattine, atteso che l'utilizzo di tali oggetti, specie allorché siano successivamente abbandonati in strada, può costituire potenziale pericolo per l'incolumità pubblica (potendo, ad esempio, causare ferite in caso di rottura);

TENUTO CONTO, in particolare, degli esiti della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutasi presso la Prefettura – UTG di Rovigo il giorno 22/12/2025, nell'ambito della quale (come da comunicazione e-mail del Comando di Polizia Locale, agli atti) è emersa la necessità che l'Ente comunale adotti, per ragioni di sicurezza e ordine pubblico, apposita ordinanza che disponga il divieto di vendita e somministrazione di bevande in recipienti di vetro e in



COMUNE DI ROVIGO

lattine, oltreché la necessità di disporre il divieto di vendita di dispositivi di autodifesa personale costituiti da spray urticante (i.e. spray al peperoncino) in occasione dei sopra detti festeggiamenti di fine anno che si terranno in Piazza Vittorio Emanuele II;

RITENUTO di dover temperare l'interesse alla libera circolazione delle persone, oltreché alla libera circolazione di beni ed alla fruizione di bevande da parte di tutti i cittadini, a cui risultano peraltro correlati anche gli interessi economici degli esercenti, con le pregnanti esigenze di sicurezza ed ordine pubblico;

ATTESA, pertanto, la necessità di procedere, in considerazione delle sopra descritte esigenze di pubblico interesse, salute ed ordine pubblico, all'adozione di un provvedimento che preveda, nelle aree interessate dagli eventi descritti e nelle aree limitrofe, come nel prosieguo meglio dettagliato:

- il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie e bicchieri-recipienti di vetro e lattine;
- il divieto di detenere o portare con sé, nelle aree interessate dalla manifestazione, bottiglie, bicchieri e contenitori in vetro e lattine;
- il divieto di vendita di qualsiasi tipologia di dispositivi di autodifesa personale consistenti in spray urticante (i.e. spray al peperoncino);

VISTE, inoltre, le Circolari del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – n. 55/OP/001991/2017/1 del 07/06/2017 e del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – n. 0011464 del 19/06/2017 concernenti “Pubbliche manifestazioni – Misure di sicurezza”, nelle quali si richiama, tra i vari accorgimenti, anche l'opportunità di valutare l'adozione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici ed altre bevande in bottiglie e bicchieri di vetro e lattine, che possono costituire pericolo per la pubblica incolumità;

VISTE le ulteriori disposizioni di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile prot. 0011991 del 20/07/2017 ed alle Direttive del Ministero dell'Interno n. 11001/110(10) del 28/07/2017 e n. 11001/110(10) del 18/07/2018;

VISTO il D.L. 23/05/2008, n. 92, coordinato con la legge di conversione 24/07/2008, n. 125, recante: “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008 inerente l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO il D.L. 20/02/2017, n. 14, convertito in Legge 18/04/2017, n. 48: “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città”;

VISTO l'art. 9 del R.D. 18/06/1931, n. 773 e s.m.i. – Approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente provvedimento contingibile ed urgente in base all'art. 50, co. 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

ORDINA

per ragioni di sicurezza pubblica, come sopra esplicitato, quanto segue:

- 1) è fatto assoluto divieto a chiunque di somministrare e/o vendere bevande alcoliche e non



COMUNE DI ROVIGO

alcoliche in bottiglie, contenitori o bicchieri di vetro e in lattine, nonché di vendere qualsiasi tipologia di dispositivi di autodifesa personale consistenti in spray urticante (i.e. spray al peperoncino).

Il divieto si applica sull'intera area occupata dai festeggiamenti/eventi legati al Capodanno 2026, che si terranno dalle ore 22:00 del 31/12/2025 alle ore 02:00 dell'1/01/2026, cioè in P.zza Vittorio Emanuele II e nel raggio di 100 metri dall'area esterna al perimetro della medesima piazza, da almeno un'ora prima dell'inizio della manifestazione (ore 21:00 del 31/12/2025) e fino all'ora successiva al termine della stessa (ore 3:00 del 01/01/2026);

- 2) la presente Ordinanza è rivolta ai titolari di Pubblici Esercizi ed agli esercenti sia in sede fissa che ambulante, ai gestori dell'Organizzazione della manifestazione, nonché ai gestori di chioschi debitamente autorizzati ed installati temporaneamente, ai titolari di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande insistenti e, comunque, interessanti luoghi pubblici oggetto di manifestazione temporanea e ai titolari di esercizi di vicinato, tabaccherie e, comunque, esercizi commerciali ubicati nelle aree sopra indicate;
- 3) è vietato a chiunque detenere e portare, nelle aree interessate dalle manifestazioni, bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale, sia con l'intento di distribuirle agli astanti, anche se a titolo gratuito;
- 4) gli operatori della Polizia Locale e quelli delle Forze dell'Ordine sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza;

A V V E R T E C H E

- l'inosservanza della presente ordinanza da parte dei titolari di Pubblici Esercizi e gli esercenti degli stessi, sia in sede fissa che ambulante, nonché da parte dei titolari di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande, è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale; in caso di recidiva verrà disposta la sospensione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande per un periodo compreso tra i 7 giorni ed i 15 giorni;
- avverso alla presente Ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

D À A T T O C H E

- la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune, avviene nel rispetto della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
- il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito web dell'Ente, alla sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti/Provvedimenti Organi Politici.

D I S P O N E

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e che la stessa sia trasmessa:

- All'Albo Pretorio;



COMUNE DI ROVIGO

- Al Comando di Polizia Locale;
- All'Ufficio stampa;
- All'U.R.P. (per la divulgazione attraverso il sito Internet);

e, p.c.,

- Al Ministero dell'Interno - Questura di Rovigo;
- All'Ufficio Territoriale del Governo U.T.G. - Prefettura di Rovigo;
- Al Comando Provinciale dei Carabinieri.

Letto, confermato e sottoscritto.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

Valeria Cittadin

Documento sottoscritto con firma digitale